



COMUNE DI URBINO

Settore Cultura Turismo e Attività Produttive

CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DELLE MOSTRE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E HOBBISTICA DA REALIZZARSI IN VARIE VIE DEL CENTRO STORICO DI URBINO" – anno 2017

CIG - Z731D80483

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione delle seguenti mostre mercato:

- **MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO**, LA PRIMA DOMENICA DEL MESE, IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO - PERIODO APRILE-DICEMBRE, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 21.00;
- **MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E HOBBISTICA**, IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 21.00, NELLE DATE: 15, 16 E 17 APRILE 2017 (IN OCCASIONE DELLA PASQUA); 2, 3 E 4 GIUGNO 2017 (IN OCCASIONE DEL PONTE DEL 2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA); 24 E 25 GIUGNO 2017 (IN OCCASIONE DELLA STRADUCALE 2017); 2 E 3 SETTEMBRE 2017 (IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'AQUILONE);

Articolo 2 – DURATA

La durata del servizio è dal 1° aprile 2017 al 13 dicembre 2017, precisando che salvo variazioni, le date effettive sono quelle debitamente descritte all'art.1

ORARI DI SVOLGIMENTO: dalle 9.00 ALLE ORE 21.00

Articolo 3 – CANONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE

Il canone minimo da corrispondere al Comune, a pena d'esclusione, per la gestione del servizio di organizzazione di complessivamente n. 9 mostre mercato dell'antiquariato, e

n.4 mostre mercato dell'artigianato artistico e hobbistica, rispetto al quale ciascun operatore economico interessato potrà offrire un aumento, è pari ad € 1.500,00 oltre IVA nella misura di legge. Tale importo minimo sarà oggetto di offerta in aumento.

Si precisa che il valore stimato annuo della concessione è pari a €5.130,00 c.a. (stima effettuata considerando n.15 bancarelle di 6m² ciascuna per 19 date), per quanto riguarda invece l'importo chiesto dal concessionario ai partecipanti quale **“Diritto di partecipazione alle mostre mercato”**, si precisa **che comunque non potrà superare €/mq 3,00 al giorno IVA esclusa.**

Gli oneri necessari per l'ottemperanza alle vigenti normative sulla sicurezza e prevenzione sono a carico del gestore affidatario del servizio oggetto di indagine di mercato.

L'operatore economico offerente, nella determinazione del rialzo da offrire, rispetto al canone minimo, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione del servizio.

Articolo 4 –SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è da effettuarsi nelle aree del territorio comunale di Urbino e precisamente in via CORSO GARIBALDI, PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SAN FRANCESCO (come da planimetria allegata).

I luoghi di realizzazione delle mostre mercato DELL'ANTIQUARIATO e DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E HOBBISTICA potrebbero subire della modificazioni per cause non prevedibili allo stato attuale, ed eventuali variazioni dovranno essere comunicate al soggetto organizzatore non oltre i sei giorni precedenti la mostra mercato oggetto di variazione. Per l'accesso alle aree espositive, da parte degli espositori, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni. Le operazioni di carico e scarico devono avvenire esclusivamente nel rispetto dei regolamenti esistenti e all'interno delle aree espositive non è consentita la sosta degli automezzi i quali, effettuate le operazioni di carico e scarico, dovranno essere parcheggiati altrove a cura e spese degli espositori. Sarà cura del gestore informare puntualmente gli espositori delle prescrizioni di cui al presente articolo la cui inosservanza verrà sanzionata a norma di legge.

ART. 5 - INIZIATIVE ED EVENTI CONCOMITANTI CON IL MERCATINO

1. Il Comune ha facoltà di riservare porzioni di piazze o vie, tra quelle destinate ad aree espositive del mercatino, allo svolgimento di proprie iniziative o eventi concomitanti con il mercatino medesimo, senza che il gestore possa avere nulla a che pretendere. In tal caso, su richiesta del gestore, il Comune potrà destinare al mercatino un'altra area espositiva sempre ubicata nel centro storico.

2. Nell'ipotesi in cui il Comune si avvalga della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, ne viene data comunicazione al gestore, entro e non oltre sei giorni prima dell'inizio del mercatino di cui trattasi.

3. Il Comune ha altresì la facoltà, in caso di concomitanza con eventi di eccezionale rilevanza cittadina e quando non sia possibile la coesistenza degli eventi, di anticipare o posticipare lo svolgimento del mercatino alla settimana precedente o quella successiva rispetto a quanto indicato, senza che il gestore possa avere nulla a che pretendere.

Articolo 6 - MERCEOLOGIE AMMESSE

MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO (prima domenica del mese)

Il mercato dell'antiquariato è un mercato a merceologia esclusiva.

Possono partecipare al mercato i commercianti di oggetti di antiquariato, cioè di quei beni mobili che abbiano acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico e/o artistico come, ad esempio, le stampe, le ceramiche, gli autografi, i manoscritti, le monete, i libri, l'oggettistica, le medaglie ed affinità.

Al fine di individuare gli oggetti che possono essere posti in vendita, si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, con riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento, con rispetto del settore denominato "modernariato".

Possono partecipare, inoltre, i commercianti di "cose usate", cioè di quegli oggetti che, pur essendo stati utilizzati per l'uso cui sono stati creati, nonostante il deterioramento, conservino un certo valore commerciale, come, ad esempio, i libri usati. E' comunque vietato porre in vendita cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni d'epoca e oggetti attualmente in produzione, ad esclusione di francobolli, monete, medaglie ed oggetti di collezionismo diffuso. La vendita di oggetti di collezionismo diffuso è ammessa esclusivamente a condizione che ciascun operatore riservi alla loro esposizione un'unica parte del banco, non superiore al 10% dello stesso.

MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E HOBBISTICA (varie date)

Sono ammesse tutte le merceologie artistiche, hobbistiche e comunque tutte quelle derivanti da lavorazioni artigianali, nel rispetto della salvaguardia dei requisiti igienico-sanitari

Articolo 7 – ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO

Sono a carico del gestore tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione, promozione e gestione dei mercati nonché gli impegni assunti in sede di offerta di gara, ed in particolare:

- a) Selezione degli espositori che deve avvenire, relativamente allo svolgimento dell'attività di vendita, previo accertamento del possesso, da parte dei medesimi, dei requisiti morali e professionali previsti dalle vigenti normative in materia,
- b) Collocazione dei singoli operatori nelle aree espositive. Il gestore ha l'obbligo di procedere alla collocazione degli espositori nelle diverse aree espositive, nel rispetto del criterio della merceologia commercializzata, fatta salva la possibilità di un diverso raggruppamento e sistemazione, nel caso di limitato numero dei partecipanti
- c) Obbligo di fornitura ed impianto degli allestimenti tecnici connessi allo svolgimento della manifestazione, ed adempimenti connessi agli impianti elettrici
- d) Obbligo di svolgere il servizio di segreteria, relativamente a ciascuna edizione del mercatino (contatti con gli espositori, raccolta adesioni, informazioni, inviti, comunicazioni concernenti la manifestazione).
- e) Obbligo di attuare il progetto per animazione presentato in sede di gara, nel rispetto delle modalità e tempi precisati nel progetto medesimo.

- f) Obbligo di attuare il progetto di comunicazione e valorizzazione presentato in sede di gara, nel rispetto delle modalità e tempi precisati nel progetto medesimo.
- g) Obbligo di attuare il piano di valutazione della qualità del servizio presentato in sede di gara, nel rispetto delle modalità e tempi precisati nel progetto medesimo.
- h) Obbligo di rendicontazione semestrale dell'attività svolta sia attraverso un report economico finanziario con l'indicazione delle entrate e delle spese sia una relazione illustrativa.
- i) Obbligo di provvedere al servizio di vigilanza notturna e obbligo di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione ed il rispetto – anche da parte degli espositori - delle modalità e prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nonché delle vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro, anche con riferimento a rischi di natura interferenziale.
- i) Obbligo di presentare al Settore Attività Produttive, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione scritta nella quale sia riportato un dettagliato resoconto della manifestazione per quanto concerne le edizioni del relativo periodo, con particolare riferimento al rispetto di tutti gli impegni assunti in base a quanto previsto nel presente capitolato tecnico. Nella relazione dovrà essere altresì specificato, il numero degli espositori che hanno partecipato a ciascuna edizione, il numero dei posteggi occupati, l'importo delle quote riscosse in ciascuna area occupata.

Articolo 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO/GARANZIE

L'operatore economico affidatario dovrà rispettare e far rispettare gli obblighi e le prescrizioni indicate nel Disciplinare allegato al presente Avviso.

Il soggetto incaricato dell'organizzazione e della gestione assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge, dall'espletamento delle attività richieste dal presente avviso.

E' fatto obbligo al concessionario:

- a) di espletare il servizio secondo il calendario e l'orario risultante dalla proposta progettuale presentata in sede di partecipazione ed approvata dall'amministrazione comunale
- b) di pubblicizzare il servizio mediante apposita campagna di comunicazione concordata con l'amministrazione comunale;
- e) di garantire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, finanziando tutti i costi conseguenti;
- f) di garantire una costante, regolare ed accurata rispetto della normativa igienico – sanitaria e sulla sicurezza
- g) di osservare scrupolosamente le ordinanze sindacali emesse in materia;

h) di osservare tutte le norme che disciplinano la materia fiscale, previdenziale, assistenziale, sanitaria ed assicurativa ivi comprese quelle del personale dipendente a qualsiasi titolo

Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli espositori che partecipano al mercatino delle modalità di svolgimento della manifestazione e di invitare e diffidare gli stessi al rispetto ed osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) obbligo di attenersi al rispetto degli orari e modalità di svolgimento del mercatino previste nel presente disciplinare

b) obbligo di mantenere pulita l'area espositiva occupata, durante lo svolgimento della manifestazione, e di sgomberare il posteggio al termine del mercatino, lasciando l'area libera da rifiuti, carte, cartoni e quant'altro;

c) obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative al funzionamento dell'impianto elettrico installato presso ciascuno stand espositivo, nonché di osservare tutte le prescrizioni con accollo, da parte dell'espositore, di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità;

d) obbligo di rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia.

l) Il titolare dell'autorizzazione si impegna espressamente a:

1 - svolgere il servizio secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità, decoro;

- esonerare il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento risarcendo i danni che si dovessero verificare a cose, persone e terzi in genere.

5 – osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza;

8 – rispettare tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche e rispettare tutte le norme di sicurezza stradale vigenti;

9 - sospendere il servizio su avviso del Comune in occasione di eventi atmosferici avversi di notevole entità (temporali, tempeste di vento ecc.);

10- corrispondere il canone di concessione nella misura risultante dall'offerta di gara, in un'unica soluzione, anticipatamente, contestualmente alla sottoscrizione del Disciplinare

E' fatto divieto di subconcessione o cessione del contratto di concessione, pena la decadenza dalla stessa.

Art. 8 Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

In particolare lo stesso è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare (ma non esclusivo) riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della

loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

In relazione alla tipologia del servizio da svolgere lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza.

Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il personale dovrà essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto per legge.

Il concessionario è il solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché, attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente sia relative alla corretta gestione delle attività che delle eventuali emergenze.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.

Il concessionario ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento. Il concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 9 DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Non è richiesto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti, in quanto non sono presenti significativi rischi da interferenze, dal momento che il servizio viene svolto su pubblica via o su strade aperte al pubblico. Conseguentemente i costi della sicurezza sono pari a zero.

Art. 10 Responsabilità

Oltre ai doveri indicati agli il concessionario s'impegna a sollevare e tenere indenne il Comune ed i propri pubblici dipendenti da ogni richiesta od azione da chiunque intentata, da qualsiasi controversia e responsabilità di risarcimento danni o indennizzi a terzi e da quanto altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

Art. 11 Decadenza

Si procederà alla decadenza della concessione con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di:

- Insolvenza o fallimento del concessionario;
- Cessione del contratto o sub-concessione;
- Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche

in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità oppure non siano giustificate con motivazioni che l'Amministrazione ritenga ragionevoli ed idonee a sostenere un giudizio di scusabilità della violazione;

Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio.

Applicazione di almeno quattro penali per le inadempienze indicate nel successivo articolo 13.

Prima di pronunciare la decadenza il Comune intimerà al concessionario formale diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici giorni) o altro termine in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.

In caso di inottemperanza il Comune emetterà il provvedimento di decadenza.

Art. 12 Penalità

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti. Qualora vengano riscontrate inadempienze contrattuali o il servizio non venga svolto in maniera conforme alla concessione il Comune provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo raccomandata postale o raccomandata a mano o fax, diffidando il Concessionario a rimuovere gli inadempimenti contestati o ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato, fissando un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza.

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Qualora il concessionario non fornisca alcuna motivazione ovvero le motivazioni addotte non vengano accolte e, comunque, in ogni caso di inottemperanza alla diffida, il Comune, salvo che il fatto non costituisca motivo di decadenza, potrà applicare le seguenti penali:

- 1) per l'applicazione di un importo per "Diritto di partecipazione alle mostre mercato" superiore a €/mq 3,00 al giorno IVA esclusa, per ogni inadempienza: una penale pari a €. 50,00;
- 2) per il mancato pagamento del canone annuo nei termini stabiliti: una penale pari a €.50,00;
- 3) per accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti: una penale pari ad € 30,00;

La violazione di qualunque disposizione contenuta nelle presenti condizioni generali o nel conseguente contratto, così come il compimento da parte dell'affidatario di comportamenti positivi o negativi che abbiano compromesso o comunque possano compromettere il servizio oggetto di affidamento daranno facoltà all'Amministrazione Comunale di adottare le sanzioni adeguate nonché, a seguito di una prima contestazione scritta, la legittimazione a recedere dal contratto senza alcun preavviso e senza che l'affidatario nulla abbia a pretendere.

E' fatto salvo comunque il maggior danno eventualmente causato.

Il concessionario si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed il codice di comportamento del Comune di Urbino, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/ammministrazione_trasparente/_marche/_urbino/010_dis_gen/020_att_gen/. Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nei due codici comportamentali sopra menzionati. Il concessionario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dello stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 13 Controlli

L'amministrazione comunale si riserva il controllo sulla regolarità nello svolgimento del servizio a mezzo propri funzionari e del dipendente Comando di Polizia Municipale.

Art. 14 Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva come previsto dall'articolo 103 del D.lgs n. 50 / 2006 . La cauzione resterà efficace fino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 15. Tracciabilità flussi finanziari

Il concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche in virtù della determinazione dell'AVCP n° 4/2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010".

Art. 16 Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs.n.196/03, il Responsabile del Settore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio medesimo. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 17 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente disciplinare la competenza è esclusivamente quella del Foro di Urbino.

Art. 18 Spese del contratto

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto ivi comprese quelle fiscali e nessuna esclusa.